REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (NAVIGAZIONE MARITTIMA)

Art. 122

Quote spettanti ai piloti cancellati dal registro

Il pilota cancellato dal registro, salvo che in caso di dimissioni, partecipa alla ripartizione in ragione di due quote e mezza per ogni anno di servizio prestato, anche in qualita' di provvisorio, con un massimo, in ogni caso, di cinquanta quote. Il periodo successivo all'ultimo anno completo viene computato come un altro anno, quando sia iniziato il secondo semestre. Il pilota cancellato dal registro per causa diversa da quella dell'infermita' partecipa alla ripartizione dei proventi, di cui al comma precedente, non prima del compimento del sessantesimo anno di eta'. In caso di invalidita' assoluta e permanente verificatasi per causa di servizio accertata con le modalita' di cui all'art. 103, il pilota partecipa alla ripartizione in ragione di tante quote quante ne avrebbe maturate all'atto del raggiungimento dell'eta' per il collocamento a riposo, con un massimo di cinquanta quote.

Versione in vigore dal 29 aprile 1981, non più in vigore dal 26 dicembre 1987 · versione 19

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/regolamento-per-l-esecuzione-del-codice-della-navigazione-navigazione/art-122-quote-spettanti-ai-piloti-cancellati-dal-registro/versione/19

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it